



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro**

ORDINANZA N.48/2015

11 Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Porto Nogaro,

**VISTO:** l'articolo 79 del Codice della Navigazione, il quale stabilisce che *"nei porli e nelle altre località di sosta o di transito delle navi, l'esercizio della pesca è sottoposto all'autorizzazione del Comandante del porto"*;

**VISTA:** la propria Ordinanza n. 20/2012 in data 18.10.2012, la quale, all'articolo 2, recita: *"Agli effetti del presente Regolamento sono specchi acquei portuali l'avamposto, la banchina di Porto Vecchio, la banchina Margreth, la banchina Cimolai e Torviscosa. L'avamposto comprende i seguenti tratti: ...(omissis)... d) I corsi dei fiumi Aussa e Como - dalla confluenza sino a Porlo Nogaro e Darsena di Torviscosa"*;

**CONSIDERATO:** che l'intera asta fluviale del fiume Corno è interessata dal traffico di navi mercantili dirette al porto di Porto Nogaro nonché da un notevole flusso di unità da diporto, motivo per il quale, con propria Ordinanza n. 06/2012 del 04.04.2012, è stato fissato, in tali specchi acquei, il divieto di effettuare qualsiasi attività da pesca con qualunque tipologia di unità da diporto;

**RITENUTO:** per tutto quanto precede, necessario emanare specifiche disposizioni che disciplinino l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa con canna da riva lungo i fiumi Aussa e Corno, al fine di renderlo compatibile con lo svolgimento delle altre attività marittime e portuali nella medesima zona, con particolare riferimento alla navigazione e alla sosta delle navi commerciali;

**RITENUTO:** di dover, in ogni caso, preservare il divieto di esercizio dell'attività di pesca, di qualunque tipo, lungo l'intero canale navigabile del fiume Corno per ragioni di sicurezza della navigazione;

**RITENUTO:** che l'introduzione di una disciplina generale ed astratta della materia, attraverso il ricorso allo strumento dell'Ordinanza, possa più efficacemente supplire alla procedura di rilascio, di volta in volta, di apposite autorizzazioni a beneficio dei singoli richiedenti, nell'ottica di favorire la semplificazione amministrativa nonché di assicurare l'efficacia e l'efficienza dell'attività della Pubblica Amministrazione;

**VISTO:** il proprio foglio prot. n. 5693 in data 09.10.2015, con il quale è stato convocato un incontro con i rappresentanti dei Comuni giurisdizionalmente interessati, al fine di condividere, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, i contenuti del procedimento ordinativo in questione;

**VISTO:** il verbale della riunione predetta, tenutasi in data 22.10.2015 presso gli uffici di questo Comando, in cui sono stati illustrati, di massima, agli Enti Locali coinvolti, i contenuti dell'emanando provvedimento ordinativo;

- VISTI: il D. Lgs. n. 04/2012, il D.p.r. n. 1639/68, il D. Lgs. n. 153/2004 ed il D.M. 06.12.2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI: il D. Lgs. n. 171/05 ed il D.M. n. 146/08;
- VISTI:- gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione,

### RENDE NOTO

Limitatamente per ciò che concerne gli aspetti di sicurezza della navigazione, negli specchi acquei portuali e nelle zone non espressamente vietate lungo gli argini demaniali marittimi dei fiumi Aussa e Corno, è consentita, nell'intero arco dell'anno, la pesca sportiva e ricreativa a terra senza alcun obbligo di rilascio di appositi provvedimenti autorizzativi per la pesca in porto e nei luoghi di transito delle navi, fatti, in ogni caso, salvi l'obbligo di comunicazione di esercizio della pesca sportiva e ricreativa di cui al D.M. 06.12.2010 e successive modifiche ed integrazioni e l'obbligo di porre in essere ogni altro eventuale adempimento, anche di competenza di altri Organi/Enti.

### ORDINA

- Art. 1 Il presente provvedimento autorizza e disciplina, esclusivamente sotto il profilo della sicurezza della navigazione, la pesca sportiva e ricreativa lungo gli argini dei fiumi Aussa e Corno adiacenti agli specchi acquei portuali come individuati dall'articolo 2 della propria Ordinanza n. 20/2012 in data 18.10.2012, da Porto Vecchio di Porto Nogaro fino alla confluenza del fiume Corno nelle acque lagunari e dalla Darsena di Torviscosa fino alla confluenza del fiume Aussa nel fiume Corno.
- Art. 2 Ai fini dell'esercizio della pesca sportiva e ricreativa nelle zone portuali e di sosta/transito/ormeggio delle navi di cui al precedente articolo 1 non sono necessari ulteriori provvedimenti autorizzativi da parte di questo Comando; restano, tuttavia, impregiudicati l'obbligo di possesso della ricevuta comprovante l'avvenuta comunicazione di esercizio della pesca sportiva e ricreativa di cui al D.M. 06.12.2010 e successive modifiche ed integrazioni nonché l'obbligo di munirsi di ogni altra eventuale autorizzazione/nulla osta, ove prescritto dalla normativa vigente, anche di competenza di altri Organi/Enti.
- Art. 3 L'esercizio della pesca sportiva e ricreativa nelle zone di cui al precedente articolo è consentito esclusivamente da terra e purché non arrechi intralcio o pericolo alla navigazione di qualunque unità navale, sia da diporto che ad uso professionale; in ogni caso la presente Ordinanza non autorizza l'accesso ad aree private ovvero in concessione senza il consenso del proprietario/concessionario.
- Art. 4 L'esercizio della pesca sportiva e ricreativa è vietato:
- a) nelle aree ricadenti all'interno del perimetro del Sito di Interesse Nazionale **(S.I.N.)**;
  - b) lungo la banchina di Porto Margreth e sulle sponde del prospiciente bacino di evoluzione;
  - c) lungo la banchina di Porto Vecchio e la banchina "Cimolai";
  - d) all'interno della Darsena di Torviscosa;
  - e) in corrispondenza delle imboccature e dei canali d'ingresso degli approdi turistici;
  - f) in qualunque luogo in cui sia vigente un espresso divieto di accesso;
  - g) in ogni caso, a bordo di unità da diporto di qualunque tipo e munite di qualunque mezzo di propulsione, ovvero sprovviste.

- Art. 5 L'attività oggetto della presente Ordinanza è esercitata dai pescatori sportivi e ricreativi sotto la propria responsabilità, rispondendo gli stessi degli eventuali danni provocati a persone e/o cose, restando l'Autorità Marittima manlevata da qualsiasi responsabilità connessa.
- Art. 6 La presente Ordinanza, che è emanata ai soli fini di sicurezza della navigazione marittima e portuale e non esime dall'obbligo di munirsi di ogni altra autorizzazione/nulla-osta/provvedimento amministrativo, anche di competenza di altri Organi/Enti pubblici, prescritti dalla normativa vigente per l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa nei fiumi Aussa e Corno, entra in vigore il 1° gennaio 2016, abrogando e sostituendo ogni eventuale precedente provvedimento di questa Autorità marittima in contrasto con le disposizioni ivi contenute.
- Art. 7 1 contravventori alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza sono puniti, salvo che l'infrazione costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, ai sensi dell'art. 1168 Cod. **Nav.** e dell'art. 53 del D. Lgs. n. 171/05; i contravventori sono inoltre ritenuti responsabili di qualsiasi danno a persone o cose derivante dall'inosservanza delle norme ivi contenute.
- Art. 8 È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante affissione all'Albo di questo Ufficio ed inclusione alla pagina "ordinanze" del sito web istituzionale [www.guardiacostiera.it/capitanerieonline](http://www.guardiacostiera.it/capitanerieonline).
- Art. 9 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente ai sensi del codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 104/2010, rispettivamente nel termine di trenta e sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

Porto Nogaro, 16 novembre 2015

IL COMANDANTE  
T.V. (CP) Daniele VINCI



Copia conforme all'originale sottoscritta con firma autografa  
e conservata presso questo ufficio - Art.19 DPR 445/2000